



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 19 del 03/03/2021

Addì, 03/03/2021

ORDINANZA N° 17 del 03/03/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 connesse all'apertura straordinaria dei Chioschi in spiaggia nel mese di Marzo 2021

IL SINDACO

Visto il DPCM del 02.03.2021, pubblicato in GU n. 52 del 02.03.2021, con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento:

- al capo III *“Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla”*;
- all'art. 11 *“Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti”*;
- all'art. 27 *“Attività dei Servizi di Ristorazione”*;
- all'allegato 9 al dpcm 9 *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”, con particolare riferimento a quelle previste per la ristorazione;*

Considerato che attualmente, in relazione alle più favorevoli condizioni climatiche, vi è un incremento di visitatori nel litorale che potenzialmente possono creare situazioni di assembramento a carico dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti;-

Ritenuto necessario emanare il presente provvedimento, al fine di ridurre l'evidenziato rischio di assembramento nei locali attualmente aperti, operare attraverso un'apertura anticipata dei chioschi titolari di concessione demaniale marittima nelle spiagge con le seguenti prescrizioni:

- possono essere aperti, nel mese di marzo, tutti i giorni e non solo nelle giornate di domenica o festive, in deroga a quanto previsto dall' art. 8 del Regolamento ad oggetto *“Criteri di programmazione per il*

rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e norme procedurali – attuazione L.R. n.29/2007” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2010;

- devono attuare le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica, anche approntando allestimenti temporanei e soluzioni transitorie con carattere derogatorio rispetto agli strumenti di pianificazione e ai singoli atti concessivi, nella misura in cui ciò sia giustificato dall'emergenza sanitaria;

Visti gli atti di istruttoria, con particolare riferimento ai pareri espressi dagli uffici interessati dell'Area Tecnica e dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale;

Visto:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali;
- la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 in specie per quanto attiene il trasferimento della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime;
- il Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2005 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007 di approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 50, a mente del quale è riconosciuta la propria competenza;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento all'art. 32 secondo cui compete al Sindaco il potere di ordinanza in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute pubblica;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) che i gestori dei chioschi, titolari di concessioni demaniali marittime, che intendano aprire la loro attività nel mese di Marzo 2021, assicurino l'applicazione delle ultime, specifiche, linee guida vigenti per la ristorazione. Al fine di consentire il rispetto del distanziamento interpersonale, è data facoltà agli stessi di ampliare la superficie di somministrazione, previa comunicazione all'ufficio Demanio e senza installazione di pavimentazione, purché essa ricada entro il perimetro dell'area concessa, anche nella fascia “B – Soggiorno all'ombra”. Su detta area, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della normativa paesaggistica e della tutela delle aree SIC/ZPS, potranno essere posizionati esclusivamente tavoli, sedie e piante in vaso. Ai fini dell'igiene degli alimenti, il piano di calpestio deve essere coperto da stuoie o altro materiale lavabile. L'ampliamento è ammesso fino al 50% della attuale superficie di somministrazione dichiarata per i Chioschi. Laddove i predetti esercenti non dispongano in misura sufficiente di aree concesse, essi possono impiegare le vicine aree già concesse ad altri, previo consenso di questi. In tal caso, non è dovuta la SCIA per l'affidamento in gestione di cui all'art. 45-*bis* del Codice della Navigazione e all'art. 25 del Regolamento d'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, ma è sufficiente una comunicazione documentata con planimetria.

- 2) che, in deroga a quanto previsto dall' art. 8 del citato Regolamento, i gestori dei chioschi, titolari di concessioni demaniali marittime possano, nel mese di marzo 2021, previa comunicazione dell'eventuale variazione del periodo di stagionali tramite SUAP, aprire le proprie strutture tutti i giorni e non solo nelle giornate di domenica o festive;
- 3) le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore in data odierna e mantengono efficacia fino al 31/03/2021 salvo che provvedimenti statali e regionali successivi non dispongano provvedimenti più restrittivi, sia per le misure covid applicabili alla ristorazione che per quanto riguarda le giornate o il periodo di possibile apertura;

MANDA

copia della presente a Gli Agenti della Forza Pubblica, per l'applicazione e la vigilanza;

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che le unità organizzative del Comune di Cavallino Treporti competenti per materia sono il Servizio Patrimonio e Demanio e l'ufficio Attività economiche e produttive e che i responsabili dei rispettivi procedimenti sono il dott. Cristiano Nardin e la dott.ssa Pamela Penzo)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per il Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Avv. Roberta NESTO

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 03/03/2021



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



